


ALL. A⁴

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0011875 A-4.37.2.7

del 22/07/2022



41287863

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

NOTA INFORMATIVA PER LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Oggetto: Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'articolo 58 del decreto legge n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è stata adottata in forma sperimentale con l'Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020 per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dai principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con Legge di Stabilità (ora Legge di Bilancio). In particolare, già nell'AP 2014-2020 è prevista la redazione di *Strategie d'area* da parte delle aree/coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili.

Nel medesimo ciclo 2014-2020, inoltre, era previsto l'utilizzo dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) quale strumento per inquadrare l'attuazione della Strategia d'area e per assumere impegni puntuali, sottoscritto dalla Regione, dagli Enti Locali, dall'Amministrazione Centrale di Coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti per materia, con la previsione della sua estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte¹.

Lo strumento dell'APQ ha però rivelato alcune criticità applicative; in particolare, la molteplicità dei soggetti sottoscrittori degli APQ ha comportato sia lunghi tempi di sottoscrizione (in modalità di firma digitale) - mediamente pari a 80 giorni (da un minimo di 48 giorni ad un massimo di 225 giorni) - sia ritardi nella successiva fase attuativa, con particolare riguardo alle tempistiche di consultazione del "Tavolo dei sottoscrittori" dell'APQ.

Per accelerare la fase del passaggio dalla strategia all'attuazione, l'articolo 58 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, ha previsto l'adozione di procedure di cooperazione interistituzionale semplificate.

In particolare, la norma stabilisce che l'attuazione degli interventi "è *perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita*

¹ L'art.15 della Legge n. 147 del 2013 prevede che l'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è *perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della Salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 2013 lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.*

A





delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. ..omissis”.

Ciò detto, l'Accordo di Partenariato 2021-2027, la cui proposta è stata approvata con Delibera del CIPESS n. 78 del 21 dicembre 2021, conferma l'approccio SNAI all'interno delle più complessive strategie territoriali locali (ST) collegate prevalentemente all'Obiettivo strategico di policy 5 (OP5 – *Un'Europa più vicina ai cittadini*) e dotate di un inquadramento regolamentare, a livello europeo, più compiuto (artt. 28 e 29 del Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio – *Regolamento sulle disposizioni Comuni*).

Tale inquadramento prevede la definizione di Strategie territoriali in forte cooperazione/co-progettazione con le Autorità di Gestione dei programmi europei che le finanziano. Lo stesso Accordo di Partenariato 2021-2027 prevede che le Strategie Territoriali (ST) individuino anche l'elenco (aggiornabile) delle operazioni (progetti) da finanziare e seguano, sul piano attuativo, una logica comune di contenuti con finalità di semplificazione nell'interesse delle coalizioni locali beneficiarie.

Relativamente alle risorse nazionali a disposizione, si evidenzia che, al rafforzamento ed ampliamento della SNAI, il bilancio dello Stato ha dedicato, da ultimo, complessivi **310 milioni di euro**. In particolare:

- l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha incrementato l'autorizzazione di spesa di complessivi **200 milioni di euro** (60 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Successivamente, una quota di tali risorse, pari a **100 milioni di euro**, è stata destinata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, formalizzato con Delibera CIPESS n. 8/2022; un'ulteriore quota di **11,4 milioni di euro** è stata destinata in favore del “progetto speciale” *Isole minori* (delibera del CIPESS in corso di perfezionamento);
- l'articolo 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha incrementato l'autorizzazione di spesa di complessivi **110 milioni di euro**, di cui:
 - 10 milioni di euro per l'anno 2020, a carico delle dotazioni del citato Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;
 - 100 milioni di euro per l'anno 2021, a carico delle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al netto delle destinazioni già disposte di cui sopra (per “incendi” e “isole minori”), residua una quota di risorse pari a **198,6 milioni di euro**.

Al riguardo, in seno al Comitato Tecnico Aree Interne, organismo di *governance* della SNAI, nelle sedute del 9 febbraio 2022 e del 22 giugno 2022, è stata approvato, tra l'altro, l'indirizzo di assegnare:

una quota di 172 milioni di euro (ex articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019 e articolo 28 del decreto-legge n.104/2020), per il finanziamento delle nuove Aree Interne 2021-2027 (in ragione di singole quote di 4 milioni di euro per il finanziamento di ciascuna strategia d'area); **una quota di 21,6 milioni di euro** ex articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019, in favore delle Aree interne del ciclo 2014-2020 (per il rafforzamento delle strategie esistenti, in ragione di un importo di 300mila euro per ciascuna; su tale proposta, la Conferenza Stato-Regioni

AR





espressa con parere favorevole nella seduta del 11 maggio 2022); nonché l'importo di **5 milioni di euro** ex articolo 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attività di Assistenza Tecnica e rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali coinvolti.

Tutto ciò premesso, d'intesa con l'Agenzia per la coesione territoriale, si riporta di seguito una proposta su quanto in oggetto, che si sottopone all'approvazione di codesto Spett.le Comitato, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Proposta

1. Riparto finanziario

Le risorse residue stanziare dall'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari, rispettivamente, a **88,6 milioni di euro** e a **110 milioni di euro**, sono ripartite come segue, secondo le annualità di legge:

- a. **21,6 milioni di euro**, ex articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019 (annualità 2021), in favore delle 72 Aree interne selezionate nel ciclo 2014-2020, per un importo di **300 mila euro** per ciascuna area (rif. Conferenza Stato - Regioni dell'11 maggio 2022, Repertorio Atti CSR n. 77);
- b. **172 milioni di euro**, di cui **67 milioni di euro** ex articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e **105 milioni di euro** a valere sull'articolo 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore di **43 nuove Aree interne** (il cui processo istruttorio per la selezione è in fase di avanzata definizione), per un importo di **4 milioni di euro** per ciascuna area;
- c. **5 milioni di euro**, ex articolo 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attività di Assistenza Tecnica e rafforzamento amministrativo.

2. Governance

Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1.a, in ragione del loro carattere integrativo di finanziamenti già finalizzati per le 72 Aree interne del ciclo 2014-2020, esse saranno utilizzate ad integrazione degli APQ già sottoscritti per tali Aree, sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale, in coerenza con i risultati attesi nelle Strategie di riferimento, per il finanziamento di nuovi interventi e/o per il rafforzamento di interventi già presenti nei medesimi APQ.

Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1.b, si propongono i seguenti indirizzi operativi.

2.1. Processo di selezione delle nuove aree interne

In coerenza con quanto stabilito con la Delibera del CIPE 9/2015, ossia la delibera di inquadramento della SNAI nel ciclo di programmazione 2014-2020, il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, di cui al punto 2.1 della predetta delibera, è competente sui processi di selezione delle aree, sulla base di istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione in dialogo con la





Regione/Provincia autonoma interessata (a cui spetta di avanzare motivata candidatura di nuove aree, la definizione delle Strategie d'area e la verifica del rispetto dei cronoprogrammi di attuazione dei progetti collegati alle Strategie).

Il termine per la conclusione del processo di selezione delle nuove aree interne è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera del CIPESS.

Considerato l'ammontare delle risorse a disposizione, esse consentono di finanziare con risorse nazionali n. 2 (due) Aree per ciascuna Regione/Provincia Autonoma, fermo restando l'obbligo di finanziamento da parte di ciascuna Regione/Provincia Autonoma delle Strategie d'area che ricevono il contributo nazionale anche con fondi europei o regionali di importo almeno pari al contributo nazionale.

Nel caso in cui le Regioni/Province Autonome non si avvalgano interamente di tale opportunità di utilizzo del contributo nazionale, unitamente alla quota rimanente, le risorse residue sono messe a disposizione per il finanziamento di una terza area nelle Regioni/Province autonome che ne abbiano proposto la candidatura e secondo un ordine di priorità basato sul maggior numero di abitanti nei Comuni classificati come "interni" (Intermedi, Periferici e Ultra - Periferici) nella nuova Mappatura delle aree interne valida per il ciclo 2021-2027, presentata al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022.

2.2. Strategie d'area

Ogni Area Interna selezionata e beneficiaria, come tale, del contributo nazionale di 4 milioni di euro, è tenuta, in via successiva, a presentare al Comitato tecnico delle aree interne, attraverso la Regione/Provincia autonoma di riferimento, una Strategia d'area che dia evidenza delle scelte strategiche e delle direttrici d'intervento sia sulle risorse europee (o regionali) che sulle risorse nazionali.

In particolare, a valere sulle risorse nazionali, la strategia d'area deve essere corredata dell'elenco e della descrizione delle operazioni da finanziare su tali risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori.

Una quota pari fino al 5 per cento delle risorse nazionali destinate a ciascuna strategia d'area può essere dedicata per l'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacità amministrativa.

La Strategia d'area nel suo complesso costituisce il riferimento di un "Progetto integrato area interna" ed è monitorata, anche ai fini del Sistema nazionale di monitoraggio - SNM, in modo tale che i singoli progetti possano sempre essere ricondotti al progetto integrato di cui sono parte.

Ai fini di supportare la predisposizione della Strategia da parte di ciascuna Area, saranno rese disponibili apposite linee guida a cura delle Amministrazioni centrali di settore competenti in materia di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), che costituiranno un aggiornamento delle linee guida già predisposte per la programmazione 2014-2020. Inoltre, sarà costituito un gruppo tecnico operativo composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e delle medesime Amministrazioni di settore, a fini di accompagnamento centrale e istruttoria, in accordo con la Regione/Provincia autonoma di riferimento.

Il termine per la presentazione delle strategie d'area è fissato entro 6 mesi dalla diffusione delle linee guida di cui al precedente capoverso.

R





2.3. Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale

A valle dell'approvazione della strategia d'area da parte del CTAI, la Regione sottoscrive apposito Accordo (accordo di programma, convenzione, o altro atto equivalente) con l'area/coalizione locale, in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.

2.4. Organismi di governance

Sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), la responsabilità di gestione dei "Progetti integrati Aree interne", anche per la componente finanziata con risorse nazionali, è in capo alle Amministrazioni regionali.

Pertanto, è prevista la formazione in ciascuna Regione o Provincia Autonoma di una sede stabile di coordinamento e supporto, attraverso l'identificazione di un'**Autorità responsabile per le aree interne**, che presidi sia la fase di definizione delle Strategie territoriali, sia la fase attuativa ivi inclusa l'approvazione di eventuali rimodulazioni degli interventi a valere sulle risorse nazionali che non incidono sugli obiettivi strategici delle Strategie d'area, e che possa essere un punto di riferimento stabile per le coalizioni locali e per le Amministrazioni centrali interessate dalla SNAI.

In particolare, la Regione o Provincia Autonoma, attraverso la citata Autorità responsabile per le aree interne, coordina le attività a livello locale, recepisce le istanze e le proposte dalle Amministrazioni capofila delle diverse aree, si occupa dei rapporti con le Amministrazioni Centrali per quanto riguarda il trasferimento delle risorse ed il monitoraggio, assume ogni iniziativa utile per l'avanzamento dell'attuazione.

Accanto all'Autorità regionale responsabile, è operativo un **Comitato di governance unico per le Aree interne del territorio regionale** (o della **Prov. Aut.**), presieduto da ciascuna Regione (o Prov. Aut.), con la partecipazione di ACT, DPCOE, Amministrazioni di settore per i servizi essenziali rilevanti (istruzione, salute e mobilità) e gli altri soggetti istituzionali interessati, di livello centrale e locale. Tale Comitato è sede di confronto e di comunicazione interna a livello regionale (o della Prov. Aut) per questioni di interesse delle Aree interne del territorio ed è competente per eventuali attività di approfondimento istruttorio richieste dal Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI).

Il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) rimane la sede nazionale di riferimento per la SNAI nel suo complesso, segue, si confronta e promuove iniziative sull'attuazione di tutte le Strategie d'area attive, riceve una relazione annuale (entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente) sul progresso nell'attuazione di tutte le Strategie d'area attive elaborata per ciascuna Regione/Prov.aut. a cura della citata Autorità responsabile e provvede ad approvare le eventuali modifiche degli obiettivi strategici e le conseguenti variazioni sostanziali dell'elenco delle operazioni da finanziare sulle risorse nazionali.

Gli APQ sottoscritti per le 72 aree interne nel precedente periodo di programmazione (2014-2020) confluiscono nelle nuove modalità di governance, per quanto compatibili.

In estrema sintesi, nel rinviare a tutto quanto sopra indicato, le fasi del processo sono le seguenti:

1. Selezione delle nuove Aree Interne

A





2. Elaborazione, per ciascuna nuova Area interna, della Strategia d'Area, con contestuale individuazione degli interventi, con le seguenti specificazioni:
 - il coordinamento delle attività è affidato alle Regioni/Province autonome che agiscono in condivisione con i Comuni Capofila;
 - le Strategie condivise tra Regione e Comuni capofila sono sottoposte nella loro unitarietà al CTAI, che ne prende atto e approva, in modo specifico, la parte finanziata a valere sulle risorse nazionali;
3. Oltre alle risorse nazionali, da destinare prevalentemente ai servizi pubblici essenziali rilevanti (istruzione, salute, mobilità), per ciascuna Area interessata deve essere assicurata una quota di finanziamento nell'ambito dei Programmi regionali (o della Prov. Aut.) europei di importo almeno pari al contributo nazionale. In via eccezionale, a titolo di cofinanziamento, possono essere utilizzate anche altre tipologie di risorse a titolarità della Regione/Provincia autonoma di riferimento.
4. Presso ciascuna Regione (o. Prov. Aut.), deve essere individuato il soggetto responsabile della SNAI e deve essere organizzato un Comitato di Governance unico;
5. Il Comitato Tecnico Aree Interne è l'organismo di valutazione, approvazione e eventuale modifica, in casi debitamente motivati, delle strategie d'area a valere sulle risorse nazionali; è altresì deputato a seguire l'attuazione di tutte le Strategie d'area attive.
6. A valle dell'approvazione della strategia d'area da parte del CTAI, ai fini dell'attivazione delle risorse, la Regione sottoscrive con l'Area di riferimento un accordo in cui sono declinati gli interventi muniti di CUP e le reciproche responsabilità, ivi incluse le modalità di attuazione e l'obbligo di monitoraggio in BDU;
7. Annualmente (entro il 30 giugno di ciascun anno) il soggetto responsabile regionale deve produrre al CTAI una relazione sull'avanzamento attuativo delle strategie d'area e sui risultati conseguiti.

3. Assistenza tecnica e capacitazione amministrativa

Nell'ambito delle risorse di cui al punto 1, è attribuita alla titolarità dell'Agenzia per la Coesione territoriale una quota di 5 milioni di euro, al fine di supportare le Regioni e i Comuni Capofila nelle rispettive attività di competenza, per:

- completamento dell'attuazione delle Strategie relative al periodo 2014-2020;
- predisposizione e definizione delle Strategie d'area relative al 2021-2027;
- supporto alle attività di coordinamento e gestione in capo alle Regioni/Province Autonome,

nonché al fine di garantire al Dipartimento per le politiche di coesione il supporto tecnico per le attività di competenza.

4. Modalità di trasferimento delle risorse

In coerenza con quanto stabilito nella Delibera CIPE n.52/2018, il trasferimento delle risorse è disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle Regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/IGRUE - direttamente in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati ovvero in favore delle Regioni (e Province Autonome). Il Ministero dell'economia e delle finanze -

A





IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987:

- a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla Regione (o Provincia Autonoma) titolare, nei limiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;
- a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare;
- a titolo di saldo, sulla base di richiesta di rimborso, pari a circa il 10% della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo di rotazione, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni Regionali (o Prov. Aut.) , sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa alla Regione (o Prov. Aut.) titolare: che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento; sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa; che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa; per le richieste di saldo finale, che l'intervento è stato regolarmente completato.

L'Agenzia per la coesione territoriale comunica al MEF-IGRUE, per ciascuna area progetto, le risorse da assegnare alla Regione titolare (o Prov. Aut.) a seguito dell'approvazione della Strategia d'area. Per la gestione delle risorse riguardanti l'assistenza tecnica centrale è istituito apposito intervento sul sistema informativo RGS-IGRUE a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale. Le amministrazioni regionali (e delle Prov. Aut), per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali. La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti. Il Si. Ge. CO. è redatto in coerenza con le norme di semplificazione contenute nel Regolamento sulle disposizioni comuni del ciclo 2021-2027 (Regolamento (UE) n. 2021/1060, art. 83-84)

Le amministrazioni regionali (e delle Prov. Aut.) assicurano altresì la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori.

Le medesime modalità di trasferimento si applicano alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento della SNAI ex cit. articolo 28 del decreto legge n. 104/2020. A tal





in via preventiva, il Dipartimento per le politiche di coesione effettua una richiesta di "assegnazione" al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando le Regioni o Province autonome aventi diritto a richiedere i pagamenti secondo le predette modalità.

5. Monitoraggio

Le amministrazioni regionali assicurano il monitoraggio dei progetti delle Strategie tramite l'appropriata alimentazione della Banca Dati Unitaria del Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM) presso il Ministero dell'economie e finanze - IGRUE.

In linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferisce al CIPESS sui risultati raggiunti, entro il 30 settembre di ciascun anno.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(*Cons. Ferdinando Ferrara*)

